

che traggono origine dal rapporto associativo esistente fra un'associazione ed i suoi membri rientrano nella «materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, tanto se le

obbligazioni derivano direttamente dall'adesione quanto se derivano ad un tempo da questa e da una o più delibere di organi dell'associazione.

Nel procedimento 34/82,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Hoge Raad der Nederlanden, giudice di cassazione, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

MARTIN PETERS BAUNTERNEHMUNG GMBH, società a responsabilità limitata di diritto tedesco con sede in Aquisgrana, Repubblica federale di Germania,

e

ZUID NEDERLANDSE AANNEMERS VERENIGING, associazione riconosciuta di diritto olandese, con sede giuridica in Maastricht e sede amministrativa in Heeze, provincia del Brabante settentrionale, Paesi Bassi,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, prima parte e punto 1°, della summenzionata Convenzione,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, A. O'Keefe e U. Everling, presidenti di Sezione, G. Bosco, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini  
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

## I — Gli antefatti ed il procedimento

A — *La causa principale*

## a) Gli antefatti

Con atto 12 maggio 1978, la Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging (associazione di imprenditori dei Paesi Bassi meridionali), in prosieguo la «ZNAV», resistente in cassazione, citava l'impresa edile Martin Peters Bauunternehmung GmbH, in prosieguo la «Peters», ricorrente in cassazione, dinanzi al tribunale di Boscoduale, chiedendone la condanna al pagamento della somma di fiorini olandesi 112 725, oltre gli interessi legali e le spese, in forza di una delibera obbligatoria della ZNAV, adottata a norma dell'art. 16 dello statuto dell'associazione, di cui la Peters è membro.

La ZNAV è un'associazione riconosciuta di diritto olandese che riunisce le imprese edilizie che svolgono la loro attività nelle province del Limburgo, del Brabante settentrionale, della Zelanda e di una parte della Geldria. Secondo il giudice di rin-

vio, scopo della associazione è di «tutelare gli interessi economici, finanziari, giuridici ed altri dei propri membri ... nella misura in cui detti interessi riguardano, sono coinvolti o, nel senso più ampio, sono in relazione con la disciplina dei prezzi nell'ambito delle gare d'appalto e delle conseguenze di queste per gli imprenditori».

Ai sensi dell'art. 36 del suo statuto, lo ZNAV può adottare delibere obbligatorie per i suoi membri, che sono depositate presso il ministero degli affari economici in conformità alla legge olandese sulla concorrenza economica (Wet Economische Mededinging). Di queste delibere fa parte la «Direttiva per le offerte a licitazione privata per lavori civili e di pubblica utilità» che costituisce un regolamento uniforme sui prezzi ed impone ai membri dell'associazione, nelle offerte relative a «qualsiasi lavoro» che rientra nell'ambito di attività della ZNAV, l'osservanza di determinate norme comuni relative all'accettazione, da parte del membro, di un appalto ed ai rapporti fra aggiudicatario ed associazione.

Così, in forza delle disposizioni di detta «direttiva», un membro dell'associazione prima di effettuare un'offerta ne deve informare la ZNAV (art. 3) restando a carico di questa, qualora più membri intendano concorrere per lo stesso lavoro, di indire e far presiedere da uno dei suoi dirigenti una riunione di tutti i membri interessati (art. 4). In occasione di tale riunione, i partecipanti possono convenire di includere nelle loro offerte indennità e contributi destinati a coprire vuoti «spese ed attività dei membri connesse

alle offerte» (art. 11), vuoi «un contributo per la ZNAV a copertura delle sue spese» (art. 12), vuoi «un contributo per un'organizzazione di appaltatori» (ancora art. 12).

I membri della ZNAV sono tenuti a partecipare o a farsi rappresentare alla suddetta riunione. Colui che in definitiva eseguirà il lavoro, diventa debitore nei confronti dell'associazione, delle indennità che sono state deliberate nella riunione ed è tenuto a corrisponderle nei termini stabiliti dalla «direttiva», cioè, in linea di principio, appena iniziati i lavori. Tale obbligo incombe al membro della ZNAV aggiudicatario, indipendentemente dalla sua partecipazione alla riunione (art. 17 della direttiva).

Nel caso di specie, la Peters, membro della ZNAV, presentava un'offerta ed era aggiudicataria di un cantiere in Kerkrade, cioè nella zona d'attività dell'associazione. In applicazione delle disposizioni della «direttiva», veniva organizzata dalla ZNAV il 3 maggio 1977 una riunione nella quale venivano deliberate dai membri della associazione «indennità e contributi» ai sensi della «direttiva» stessa.

La Peters, benché membro della ZNAV, né comunicava la sua intenzione di partecipare alla gara d'appalto per il cantiere di Kerkrade, né assisteva alla riunione del 3 maggio 1977. A seguito dell'inizio dei lavori, la ZNAV reclamava alla Peters le somme che considerava dovute. Questa contestava espressamente che esistesse in proposito un'obbligazione della società e rifiutava il pagamento alla ZNAV degli importi richiesti, deliberati in forza delle disposizioni della «direttiva».

b) Il procedimento dinanzi al giudice nazionale

Con atto 12 maggio 1978, la ZNAV conveniva la Peters dinanzi al tribunale di Boscoducale, nella cui circoscrizione si trova la sede amministrativa dell'attrice.

La Peters compariva esclusivamente per eccepire la competenza di detto giudice, poiché, essendo domiciliata sul territorio della Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, essa non poteva essere convenuta dinanzi ad un giudice olandese.

Con sentenza 2 marzo 1979, il tribunale di Boscoducale respingeva tuttavia l'eccezione di incompetenza proposta dalla Peters, affermando che la causa aveva origine contrattuale e che quindi esso era competente a norma dell'art. 5, prima parte e punto 1°, della Convenzione 27 settembre 1968, il quale dispone:

«il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
2. ...».

Contro detta decisione la Peters interponne appello dinanzi alla Corte d'appello di Boscoducale, ma, con sentenza 7 mag-

gio 1980, questa confermava la sentenza 2 marzo 1979, sostenendo, fra l'altro, ai punti 7 e 9 della motivazione, che:

7. «L'asserito obbligo della Peters di pagare determinate somme va considerato come un'obbligazione contrattuale ai sensi della Convenzione. L'asserito obbligo di pagamento di dette somme deriva infatti dal rapporto sociale fra la Peters e la ZNAV, il quale si basa sulla iscrizione della prima alla seconda in qualità di membro. Questa iscrizione è un negozio giuridico bilaterale basato sul consenso delle parti, dal quale deriva un complesso di diritti e di obblighi di entrambe le parti».

9. «Con ragione il tribunale ha ritenuto che le indennità e i contributi assertivamente dovuti vanno considerati come derivanti da un'obbligazione contrattuale».

La Peters proponeva ricorso in cassazione avverso la decisione della Corte d'appello con un mezzo diretto a contestare l'analisi da parte di detto giudice della natura del rapporto intercorrente fra essa e la ZNAV.

Al fine di pronunziarsi sul fondamento giuridico di tale mezzo, l'Hoge Raad, con sentenza 15 gennaio 1982, sospendeva il procedimento e riteneva opportuno sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 5, prima parte e punto 1°, della Convenzione si applichi alle pretese di un'associazione munita di personalità giuridica nei confronti di uno dei suoi membri, pretese relative al pagamento di una somma e che hanno il loro fondamento nel rapporto di associazione in atto fra le parti, posto in essere dal fatto che la convenuta è divenuta membro dell'associazione in forza di un apposito negozio giuridico. Se si debba in proposito fare una distinzione a seconda che le

obbligazioni derivino direttamente dall'iscrizione ovvero dall'iscrizione in relazione ad una o più delibere di organi dell'associazione».

### B — Il procedimento scritto

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad è pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 gennaio 1982.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte la società Martin Peters, con l'avv. H. J. Bronkhorst, patrocinatore dinanzi all'Hoge Raad dei Paesi Bassi; la ZNAV, con l'avv. E. Korthals Altes, del foro dell'Aia; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dr. E. Zimmerman, consigliere giuridico della Commissione, in qualità di agente, assistito dall'avv. W. J. L. Calkoen, del foro di Rotterdam; il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal dr. C. Böhmer, in qualità di agente; e il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato Oscar Fiumara, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, ai sensi dell'art. 45 del regolamento di procedura, ha disposto le seguenti attività istruttorie:

1. La Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging è invitata a depositare entro il 15 dicembre 1982 i seguenti documenti:
  - statuti dell'associazione ZNAV;
  - «direttiva» e data di pubblicazione;
  - data di adesione della società Peters all'associazione ZNAV.

2. La Martin Peters Bauunternehmung GmbH è invitata a comunicare per iscritto, entro il 15 dicembre 1982:  
— a quale data abbia avuto notizia o conoscenza della «direttiva».
3. La Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging è invitata a depositare, entro il 15 dicembre 1982, copia della fattura inviata alla Martin Peters al fine di ottenere il pagamento delle somme delle quali si ritiene creditrice.

## II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

### A — *Le osservazioni presentate dalla ricorrente in Cassazione*

La *Martin Peters* osserva, in via preliminare, che esiste fra i vari sistemi giuridici nazionali della Comunità, una disparità di concezioni in merito alla natura giuridica dell'associazione.

Alcuni sistemi giuridici, fra i quali si possono annoverare i sistemi francese, italiano e belga, sono retti dalla «concezione contrattuale» che intende l'associazione come convenzione intercorsa fra i membri fondatori e che si concretizza mediante statuti, assimilabili, in diritto, ai contratti. Secondo tale concezione, l'adesione di un nuovo membro ad una associazione già costituita crea anch'essa un rapporto contrattuale e le decisioni adottate dall'associazione sono considerate il risultato della convenzione di costituzione.

Altri sistemi giuridici, in particolare i sistemi tedesco ed olandese, sono invece

retti dalla «teoria istituzionale» secondo cui l'associazione è una figura giuridica propria che nasce da un atto giuridico «sui generis»: la dichiarazione collettiva diretta ad istaurare un rapporto di collaborazione. Secondo questa teoria, gli statuti hanno valore di «diritti oggettivi» per i membri e le decisioni adottate in applicazione degli stessi sono atti che non si basano sul principio di accordo reciproco, ma sul «principio di maggioranza». In tale contesto, l'associazione, che gode di personalità giuridica, partecipa, direttamente ed indipendentemente dai suoi membri, ai rapporti giuridici.

A proposito dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione 27 settembre 1968, la Corte si è alternativamente servita di due metodi: da un lato, di quello di interpretazione autonoma e, dall'altro, di quello d'interpretazione mediante riferimento alla concezione giuridica nazionale applicata dal giudice competente di uno Stato contraente al rapporto giuridico di cui trattasi, detta anche interpretazione secondo la «lex causae». Qualunque sia il metodo in definitiva seguito, l'interpretazione da dare, nella fattispecie, all'art. 5, punto 1°, della Convenzione porta a scartare dall'ambito di applicazione di detto articolo la materia oggetto della causa principale.

1. Il metodo interpretativo in base al carattere autonomo della Convenzione è quello più spesso seguito dalla Corte (per esempio: sentenza 14 ottobre 1976, LTU Luftransportunternehmen GmbH & Co. KG, causa 29/76, Racc. 1976, pag. 1541). Esso porta ad analizzare la disposizione da interpretare partendo dagli obiettivi e dal sistema istituito dalla Convenzione secondo i principi giuridici della Convenzione stessa.

In tale contesto, le regole di competenza diretta di cui all'art. 5 della Convenzione — il cui scopo è d'aggiungere alcune re-

gole di competenza a quelle stabilite, in linea di principio, dallo art. 2 — partono dal principio che esiste un punto di collegamento diretto fra la causa ed il giudice chiamato a deciderla e vanno interpretate in senso stretto al fine di evitare che, come sottolineato dalla Corte ai punti 9 e 10 della motivazione della sentenza 6 ottobre 1976 (De Bloos, causa 14/76, Racc. 1976, pag. 1508) l'interpretazione estensiva dell'art. 5 renda più giudici competenti a giudicare di un unico rapporto giuridico fra le parti.

Questa interpretazione restrittiva è per altro confermata dalla relazione Jenard<sup>1</sup> la quale sottolinea che gli autori della Convenzione hanno inteso — in considerazione della necessità di trovare un compromesso fra sistemi giuridici nazionali molto discordanti — limitare il giudice competente per le cause nate da obblighi contrattuali al «foro speciale del luogo d'adempimento» definito dal diritto tedesco (art. 29 del codice di procedura civile).

Tuttavia, il suddetto criterio di competenza non si applica alle obbligazioni derivanti dall'affiliazione ad un'associazione. Infatti, tali obbligazioni non dipendono da un accordo reciproco fra l'associazione ed i suoi membri, questi non hanno, in generale, la possibilità di influire personalmente sulle delibere adottate ed, inoltre, le delibere sono, il più delle volte, destinate ad un numero imprecisato di persone che non sono necessariamente all'origine delle delibere stesse.

Questa analisi è confermata da altre convenzioni concluse nel contesto dell'art. 220 del Trattato CEE, ed in particolare dall'art. 1, n. 2, lett. e), della Convenzione sulla legge da applicare alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980, la quale dispone che il suo ambito di applicazione esclude «le questioni comprese nel diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, il funzionamento interno e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche . . .».

La disparità di concezione, nei vari diritti nazionali, sulla natura giuridica dell'associazione, è all'origine dell'inclusione della suddetta disposizione e, in modo più generale, dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione 27 settembre 1968, delle vertenze sorte dall'adempimento di obblighi derivanti dal vincolo di affiliazione ad un'associazione.

Siffatta interpretazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, è giustificata tanto dalla mancanza di una nozione comune agli ordinamenti giuridici nazionali in merito alla natura del vincolo d'affiliazione ad una associazione, quanto dalla necessità di mantenere un parallelismo il più possibile rigoroso fra l'ambito di applicazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione del 1968 e quello dell'art. 1 della Convenzione del 1980.

2. Se, invece, la Corte, nel risolvere la questione proposta dal giudice di rinvio, applica il metodo d'interpretazione secondo la «lex causae», il carattere contrattuale del rapporto giuridico oggetto

1 — Relazione sulla Convenzione del 27 settembre 1968 elaborata dal sig. P. Jenard — GU n. C 59 del 5 marzo 1979, pag. 1.

della causa principale va determinato in base alla legge applicata al rapporto giuridico de quo, cioè il diritto olandese. Ora, come è stato sottolineato, tale ordinamento giuridico è ispirato alla concezione istituzionale dell'associazione, il quale porta a ritenere che le obbligazioni sorte dalla delibera di una associazione non rientrano nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione.

Per questi motivi, e indipendentemente dal metodo interpretativo seguito dalla Corte a proposito della disposizione di cui trattasi della Convenzione 27 settembre 1968, la Peters sostiene che la questione sollevata dal giudice di rinvio vada risolta nel senso che:

— vuoi:

«L'art. 5, prima parte, e punto 1°, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non si applica alle pretese di un'associazione di diritto privato munita di personalità giuridica nei confronti di uno dei suoi membri, pretese relative al pagamento di una somma e che hanno il loro fondamento nel rapporto d'associazione in atto fra le parti, posto in essere dal fatto che la convenuta ha aderito all'associazione in qualità di membro in forza di un apposito negozio giuridico. In proposito non va fatta distinzione a seconda che le obbligazioni derivino direttamente dall'iscrizione ovvero dall'iscrizione in relazione ad una o più delibere di organi dell'associazione».

— vuoi:

«La questione proposta dal giudice di rinvio va risolta ai sensi del diritto

nazionale in materia di persone giuridiche».

*B — Le osservazioni presentate dalla resistente in cassazione*

La ZNAV ricorda, anzitutto, da un lato che l'obbligazione di cui è causa va eseguita nei Paesi Bassi, e dall'altro, che il diritto materiale da applicare alla causa sottoposta al giudice di rinvio è il diritto olandese in considerazione sia della scelta tacita della legge da applicare fatta dalle parti al momento dell'iscrizione della Peters alla ZNAV, sia del principio non scritto del diritto internazionale privato olandese secondo il quale i rapporti fra un'associazione di diritto olandese ed uno dei suoi membri — indipendentemente dalla sua cittadinanza o dal suo domicilio effettivo — sono retti dal diritto olandese.

In proposito, ai sensi dell'art. 1429, n. 2, del codice civile olandese, la prestazione, salvo diverso accordo fra le parti, va adempiuta al domicilio del creditore, nella fattispecie la ZNAV, i cui uffici sono situati nella circoscrizione del tribunale di Boscoduale.

In merito alla soluzione da dare alla questione sollevata dal giudice di rinvio, la Corte ha interpretato l'art. 5, punto 1°, della Convenzione ricorrendo a vari metodi, cioè quello della «lex causae», affermando, nella sentenza 6 ottobre 1976 (Industrie tessili italiane Como, causa 12/76, Racc. 1976, pag. 1473), che l'espressione «luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita» va interpretata secondo la legge nazionale da applicare, e quello dell'«interpretazione autonoma» quando ha dichiarato, nella sentenza 6 ottobre 1976 (A. De Bloos, SPRL, causa 14/76, Racc. 1976, pag. 1497), che la nozione di «obbligazione»

di cui al suddetto articolo va interpretata nel significato autonomo e proprio della Convenzione.

1. Qualora la Corte segua il «metodo autonomo» per interpretare la nozione di «obbligazione» ai sensi dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, in mancanza di indicazioni utili fornite dalla lettera stessa della disposizione, occorre richiamarsi al commento della Convenzione contenuto nella relazione Jenard e cercare se da uno studio comparatistico dei vari diritti nazionali della Comunità si possa enucleare una nozione comune del rapporto d'associazione.

Dallo studio della relazione Jenard si desume che l'art. 5, punto 1°, consacra una soluzione intermedia fra i vari regimi giuridici nazionali, ispirata probabilmente, per quanto riguarda il criterio di competenza da esso definito — giudice del luogo dell'adempimento —, al diritto tedesco, senza che si possa però affermare che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi della medesima disposizione, è anch'essa direttamente ispirata alle concezioni del medesimo ordinamento giuridico.

Comunque, il riferimento al diritto tedesco per definire la nozione di «materia» o «rapporto contrattuale» porta ad una interpretazione ampia. Infatti, l'art. 29 del codice di procedura civile tedesco intende per «obbligazione» tutti gli impegni contrattuali compresi quelli che non rientrano nel diritto delle obbligazioni, come le convenzioni in materia di diritto di famiglia, di procedura o di diritto pubblico. Va inoltre sottolineato che, ai sensi dell'art. 22 del medesimo codice, il giudice competente a decidere una con-

troversia relativa al pagamento di una somma pretesa dall'associazione nei confronti di uno dei suoi membri è il giudice del luogo in cui l'associazione ha la propria sede.

Pertanto, sebbene la relazione Jenard non si pronunci apertamente sulla nozione di «materia contrattuale» ai sensi della disposizione di cui è causa, si può affermare che il diritto tedesco non osta a che l'art. 5, punto 1°, della Convenzione venga applicato ad una controversia relativa al pagamento di una prestazione derivante dal rapporto d'associazione.

Inoltre, la suddetta analisi viene confermata dalla lettera dell'art. 1, n. 2, lett. e), della Convenzione sulla legge da applicare alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980. Tale disposizione ha infatti lo scopo di stabilire una deroga espressa per le «... questioni comprese nel diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, il funzionamento interno e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche...». Si può quindi concludere che, in mancanza di questa deroga, le suddette materie rientrano nell'ambito della Convenzione e, secondo lo spirito degli autori della stessa, si possono considerare rientrare nel diritto dei contratti.

Siffatta analisi non si può neppure smentire collo studio comparatistico dei diversi ordinamenti giuridici della Comunità. Da tale studio risulta, infatti, che i diritti nazionali sono divisi, in merito alla natura giuridica dell'associazione e del vincolo d'adesione di ciascuno dei membri, fra due teorie definite «istituzionale» e, rispettivamente, «contrattuale», che

presentano, peraltro, molte varianti. È quindi impossibile delineare una concezione comune ai diritti degli Stati membri tale da imporre chiaramente un'interpretazione della nozione di «materia contrattuale» ai sensi della Convenzione, per quanto concerne la sua eventuale applicazione all'adempimento di un obbligo derivante dal rapporto d'adesione di uno dei membri all'associazione.

Inoltre, il dibattito fra le varie teorie relative alla natura giuridica dell'associazione e del rapporto d'adesione è ampiamente teorico e inserito in un contesto diverso da quello della definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, cosicché la questione non è determinante al fine della soluzione da fornire al giudice di rinvio.

2. Qualora la Corte segua il metodo interpretativo in base alla «lex causae», va applicato, nella fattispecie, il diritto olandese.

In definitiva, la ZNAV giunge alla conclusione che, d'un lato, la prima parte della questione proposta dall'Hoge Raad merita soluzione affermativa nel senso che la nozione di «materia contrattuale» di cui all'art. 5, punto 1°, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, si applica alle pretese di un'associazione nei confronti di uno dei suoi membri, e dall'altro, che la seconda parte della questione merita soluzione negativa, nel senso che non è necessario, per rispondere alla questione sollevata dal giudice di rinvio, fare una distinzione a seconda che l'obbligazione di cui trattasi derivi direttamente dall'iscrizione del membro debitore all'associazione.

### C — *Le osservazioni presentate dalla Commissione*

Dopo aver accuratamente ricordato i fatti che hanno portato alla causa principale, la Commissione osserva che, secondo il rapporto Jenard, la Convenzione 27 settembre 1968 ha lo scopo di promuovere la libera circolazione delle decisioni giudiziali nella Comunità mediante l'emissione di norme sulla competenza comuni a tutti gli Stati membri.

Pertanto, le disposizioni della Convenzione, ed in particolare quelle che stabiliscono criteri di competenza, vanno interpretate autonomamente, secondo gli scopi perseguiti dalla stessa, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto mediante un'interpretazione chiara ed uniforme per tutti gli Stati della Comunità ed al fine di permettere al giudice adito di stabilire se è effettivamente competente senza dover studiare in modo troppo approfondito gli aspetti materiali della causa. D'altra parte la Corte, nella sua giurisprudenza successiva alla sentenza 6 ottobre 1976 (Industrie tessili italiane Como, causa 12/76, Racc. 1976, pag. 1473) ha sempre seguito questo metodo.

A sostegno del ricorso al suddetto metodo interpretativo, la Commissione adduce, inoltre, la disparità dei sistemi giuridici nazionali e della dottrina relativa alla natura giuridica dell'associazione e del rapporto d'adesione ad una associazione. Gli ordinamenti giuridici nazionali si dividono fra i sostenitori della concezione «contrattuale» — secondo la quale le obbligazioni dei membri dell'associazione derivano da contratto, benché alcune obbligazioni possano, eventualmente, sorgere indipendentemente dal libero consenso del membro (concezione in vigore in Francia, Italia, Belgio, Regno Unito e Danimarca) — e quelli della concezione «istituzionale», — secondo la quale le obbligazioni derivano non solo

dall'adesione, ma anche dagli statuti, cosicché il rapporto d'adesione va considerato come «vincolo di carattere specifico» o anche «contratto socio-giuridico» («Sozial-rechtlicher Vertrag») (concezione in vigore nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi).

Tuttavia, l'opposizione delle due teorie ha, nella fattispecie, scarsa importanza poiché, in merito alle norme sulla competenza, l'art. 22 del codice di procedura civile tedesco stabilisce una regola speciale per la soluzione delle controversie relative al pagamento di una somma rivendicata da un'associazione, attribuendone la competenza al giudice del luogo nel quale si trova la sede della associazione stessa.

Non va quindi attribuita troppa importanza alla differenza di concezione fra i vari diritti nazionali a proposito della natura dell'associazione, in quanto la discussione intrapresa in merito dagli autori non ha avuto lo scopo di chiarire questioni di competenza, ma è avvenuta al fine di appurare se le regole generali di diritto dei contratti vanno applicate alle controversie relative al rapporto d'adesione di un membro ad una associazione.

Stando così le cose, tenuto conto della necessità di ricorrere al metodo d'interpretazione autonoma per assicurare la certezza e la chiarezza del diritto, la Commissione propone di risolvere la prima parte della questione sollevata dal giudice di rinvio nel senso che l'art. 5, punto 1°, della Convenzione va applicato a tutte le pretese di un'associazione nei confronti dei suoi membri.

Infine, a sostegno di questa tesi, la Commissione adduce, d'un lato, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, la necessità di attribuire la competenza al giudice del luogo ove ha sede

l'associazione, il quale è altresì in grado di comprendere pienamente gli statuti dell'associazione e le circostanze relative alla sua creazione ed al suo funzionamento, d'altro lato, la semplicità di una siffatta regola di procedura che consente all'associazione di poter citare i suoi membri dinanzi allo stesso giudice, indipendentemente dalla loro residenza ed, infine, il fatto che né la dottrina, né la lettera della Convenzione ostano ad un'interpretazione del genere.

Trattando della soluzione della seconda parte della questione proposta dall'Hoge Raad, è ininfluenza che le obbligazioni di cui trattasi derivino direttamente dall'iscrizione ovvero dall'iscrizione in relazione ad una o più delibere di organi dell'associazione. Questa interpretazione si basa sulla necessità di stabilire regole comunitarie di competenza che consentano sia al giudice adito di appurare facilmente la sua competenza senza dover esaminare i dettagli dalla causa sottopostagli, sia alle parti di far valere dinanzi al giudice, appena istaurato il procedimento, le norme della Convenzione.

#### *D — Le osservazioni del Governo della Repubblica federale di Germania*

Il Governo della Repubblica federale di Germania precisa, preliminarmente, che le sue osservazioni si limitano strettamente alle questioni proposte dall'Hoge Raad poiché dubita che nel diritto tedesco la contestazione oggetto dalla causa principale si possa ritenere compresa nel diritto commerciale o nel diritto civile, in considerazione della natura dell'attività svolta dalla ZNAV e dei poteri che essa esercita, apparentemente sotto il controllo dello Stato olandese.

Comunque, l'art. 5, punto 1°, della Convenzione va interpretato estensivamente

in ragione sia della genesi e dei termini della disposizione, sia delle necessità d'ordine pratico.

1. Dalla relazione Jenard, parte B, sezione 2, si desume che l'art. 5, punto 1°, della Convenzione si ispira, d'un lato a regole di procedura e di competenza definite dai diritti nazionali, che hanno tutte una concezione alquanto ampia della nozione di materia contrattuale — (la quale può includere altre materie che rientrano nel diritto delle obbligazioni) — e, d'altro lato, a convenzioni internazionali stipulate fra taluni degli Stati membri della Comunità (Trattato Benelux, convenzioni fra Belgio, Francia, Paesi Bassi e Italia) che, in materia di competenza, contengono disposizioni ampie, non limitate alle azioni derivanti direttamente da contratto.

Pertanto, se gli autori della Convenzione avessero avuto l'intenzione di limitare la nozione di «materia contrattuale» al significato stretto, avrebbero manifestato tale volontà vuoi nella formulazione stessa della disposizione, vuoi nei lavori precedenti alla sua stipulazione. In un'ipotesi del genere, inoltre, i commenti avrebbero sottolineato una modifica così radicale delle concezioni e delle norme in vigore nei vari diritti nazionali, cosa che non è invece avvenuta.

Comunque, le «notevoli differenze» che emergono dal confronto delle diverse versioni linguistiche della Convenzione, militano a favore di un ampio ambito d'applicazione dell'art. 5, punto 1°, e non obbligano affatto all'interpretazione rigorosa secondo la quale la domanda deve derivare direttamente da un contratto.

2. L'interpretazione estensiva dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione trova altresì sostegno nell'economia delle competenze speciali previste dallo stesso articolo, che è chiaramente concepito al fine di stabilire una lista di tutte le situazioni importanti per le quali, in base alle esperienze vissute a livello nazionale, è emerso il bisogno di un criterio di competenza speciale. Così, ad esempio, gli autori della Convenzione hanno inteso opporre la materia contrattuale (n. 1) a quella di delitti o quasi delitti (n. 3) per fissare per ciascuna una specifica regola di competenza.

L'enunciazione di tali regole non avrebbe senso se, mediante un'interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui è causa, restassero escluse dal regime così delineato taluni elementi di una delle materie oggetto delle norme particolari.

3. L'interpretazione ampia della nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, si giustifica, infine, per ragioni d'ordine pratico.

Infatti, se certi obblighi di un membro di un'associazione possono, in taluni sistemi giuridici nazionali, non essere considerati rientrare direttamente nel diritto del contratto, cionondimeno, in tutti i diritti nazionali ed, in particolare nel diritto tedesco, l'iscrizione ad un'associazione avviene sotto forma di un contratto istitutivo di diritti e doveri in capo al membro. Manifestando la volontà di iscriversi, esso include nel consenso non solo l'accettazione degli statuti preesistenti, ma anche quella delle delibere successivamente adottate in applicazione degli sta-

tuti ed alle quali esso può sottrarsi solo mediante risoluzione del contratto d'adesione.

Risulta quindi necessario includere nell'ambito di applicazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione tutte le cause sorte da controversie fra l'associazione ed uno dei membri, perché altrimenti l'applicazione della disposizione dipenderebbe dal caso, a seconda che l'obbligazione di cui trattasi derivi direttamente dagli statuti o dipenda invece da un accordo esplicito formulato fra membro ed associazione.

L'interpretazione troppo rigorosa della nozione di «materia contrattuale» ai sensi della Convenzione 27 settembre 1968 porterebbe quindi ad una molteplicità di giudici competenti a seconda del domicilio dei vari membri dell'associazione, con la conseguenza che giudici stranieri, talvolta molto lontani dalla zona d'attività dell'associazione, si troverebbero a decidere le cause secondo norme di diritto nazionale che possono differire da uno Stato all'altro e giungere così a soluzioni lesive della parità di trattamento dei membri di una stessa associazione.

Per tutti questi motivi, il Governo della Repubblica federale di Germania suggerisce di risolvere come segue la questione proposta dall'Hoge Raad dei Paesi Bassi:

«L'art. 5, prima parte e punto 1°, della Convenzione si applica alle pretese di un'associazione munita di personalità giuridica nei confronti di uno dei suoi membri, pretese relative al pagamento di una somma e che hanno il loro fondamento nel rapporto di associazione in atto fra le parti, posto in essere dal fatto che la convenuta è divenuta membro dell'associazione [in forza di un apposito negozio giuridico].

Poco importa in proposito che le obbligazioni derivino direttamente dall'iscrizione ovvero dall'iscrizione in relazione ad una o più delibere di organi dell'associazione».

*E — Le osservazioni del Governo della Repubblica italiana*

Secondo il Governo italiano, l'esame complessivo e sistematico dell'art. 5 della Convenzione induce a ritenere che la norma tenda ad abbracciare tutto intero l'ambito del diritto delle obbligazioni (contrattuali, extracontrattuali da delitto e quasi delitto o ex lege), al fine di stabilire, per le cause relative a tale diritto, un insieme di norme di competenza integrative di quella posta dall'art. 1 della Convenzione.

Sembra dunque che possa attribuirsi all'espressione «materia contrattuale» di cui all'art. 5, punto 1°, il significato, «comune e generale», ai vari diritti nazionali, cioè quello di atto negoziale lecito produttivo di un'obbligazione civile che serva di base all'azione giudiziaria.

Stando così le cose, di scarsa rilevanza appare la ricerca dell'origine concreta dell'obbligazione la cui esecuzione costituisce l'oggetto della causa principale. Infatti, che essa derivi direttamente dall'iscrizione del membro all'associazione o che dipenda da una delibera della ZNAV adottata in base al suo statuto, l'obbligazione ha comunque origine contrattuale.

Di conseguenza, il Governo italiano propone di risolvere positivamente la prima parte della questione proposta dal giudice di rinvio e negativamente la seconda parte della stessa.

III — La fase orale del procedimento

La Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, rappresentata dall'avv. E. Korthals Altes, del foro dell'Aia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Erich Zimmermann e

dall'avv. W.J.L. Calkoen, del foro di Rotterdam, in qualità di agenti, hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'11 gennaio 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1° febbraio 1983.

### In diritto

- 1 Con sentenza 15 gennaio 1982, pervenuta alla Corte il 21 gennaio successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha proposto, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: Convenzione), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione.
- 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging (in prosieguo: ZNAV), associazione di diritto olandese con sede giuridica in Maastricht e con sede amministrativa in Heeze (Brabante settentrionale), ed uno dei suoi membri, la società di diritto tedesco Martin Peters Bauunternehmung GmbH (in prosieguo: Peters), con sede in Aquisgrana, Repubblica federale di Germania. La controversia verte sul pagamento di talune somme addebitate a quest'ultima società in base ad una norma interna emanata dagli organi dell'associazione e vincolante per i membri della stessa.
- 3 L'Arrondissementsrechtbank (tribunale) di 's-Hertogenbosch (Boscoducale), adito dalla ZNAV, respingeva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Peters. Esso affermava che la causa era stata originata da un asserito inadempimento contrattuale e si considerava pertanto competente in forza dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, a norma del quale il convenuto — in casu la Peters — domiciliato nel territorio di un altro Stato contraente può essere citato, in materia contrattuale, dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere adempiuta.

- 4 In sede d'appello, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch, adito dalla Peters, confermava la sentenza di primo grado, dichiarando che l'obbligo di pagare le somme pretese dalla ZNAV andava considerato come obbligazione contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione.
- 5 La Peters ricorreva per cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi contestando il giudizio espresso dal Gerechtshof circa la natura del vincolo che la legava alla ZNAV.
- 6 Lo Hoge Raad, prima di pronunciarsi nel merito, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le due questioni seguenti relative all'interpretazione della Convenzione di Bruxelles:
  - «1. Se l'art. 5, prima parte e punto 1°, della Convenzione si applichi alle pretese di un'associazione munita di personalità giuridica nei confronti di uno dei suoi membri, pretese relative al pagamento di una somma e che hanno il loro fondamento nel rapporto di associazione in atto fra le parti, posto in essere dal fatto che la convenuta è divenuta membro dell'associazione in forza di un apposito negozio giuridico.
  2. Se si debba in proposito fare una distinzione a seconda che le obbligazioni derivino direttamente dall'iscrizione ovvero dall'iscrizione in relazione ad una o più delibere di organi dell'associazione.».

#### Sulla prima questione

- 7 L'art. 5 della Convenzione contempla vari fori speciali con facoltà di scelta per l'attore, in deroga alla norma generale in materia di competenza di cui all'art. 2, 1° comma, della Convenzione.
- 8 A tenore dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1° — in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita . . .».

- 9 La nozione di materia contrattuale serve quindi di criterio per delimitare la sfera d'applicazione di una delle norme speciali in materia di competenza di cui l'attore può avvalersi. Tenuto conto degli scopi e della struttura generale della Convenzione, è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per le persone interessate, evitare d'interpretare la suddetta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o quello Stato interessato.
- 10 Di conseguenza, e come peraltro la Corte ha affermato per motivi analoghi a proposito della nozione «esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale» di cui all'art. 5, punto 5°, della Convenzione (sentenza 22. 11. 1978, causa 33/78, Somafer/Saar-Ferngas AG, Racc. pag. 2183), la nozione di materia contrattuale va considerata come una nozione autonoma che dev'essere interpretata, ai fini dell'applicazione della Convenzione, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della Convenzione stessa onde garantire la piena efficacia di questa.
- 11 Sotto questo profilo va rilevato che l'art. 5 contempla vari fori speciali con facoltà di scelta per l'attore in considerazione del fatto che esiste, in taluni casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell'economia processuale.
- 12 Così, con la designazione, nell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, del giudice del luogo in cui l'obbligazione contrattuale è stata o dev'essere adempiuta si è voluto far sì che, in ragione degli stretti legami creati da un contratto tra le parti contraenti, tutti i problemi che possono sorgere in occasione dell'adempimento di una obbligazione contrattuale possano essere sottoposti allo stesso giudice: quello del luogo dell'adempimento.
- 13 A questo proposito, si può affermare che l'adesione ad una associazione crea tra gli associati stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto e che, di conseguenza, per l'applicazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione, è lecito considerare contrattuali le obbligazioni cui si riferisce il giudice di rinvio.

- 14 Poiché la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali designano il luogo in cui l'associazione ha sede come luogo dell'adempimento delle obbligazioni risultanti dall'atto di adesione all'associazione stessa, l'applicazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione presenta inoltre vantaggi pratici: infatti, il giudice del luogo in cui ha sede l'associazione è, di regola, quello che più è in grado di comprendere lo statuto, i regolamenti e le delibere dell'associazione, nonché le circostanze relative al sorgere della controversia.
- 15 In base a quanto precede, la prima questione va risolta nel senso che le obbligazioni aventi ad oggetto il versamento di una somma di denaro e che hanno il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente tra un'associazione e i suoi membri devono essere considerate rientranti nella «materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione.

#### Sulla seconda questione

- 16 Il giudice nazionale chiede alla Corte di precisare se, per stabilire se un'obbligazione di un membro nei confronti di un'associazione rientri o no nella «materia contrattuale», si debba fare una distinzione a seconda che l'obbligazione di cui trattasi derivi direttamente dall'adesione oppure ad un tempo da questa e da una delibera di un organo dell'associazione.
- 17 È importante osservare che la moltiplicazione dei criteri di competenza per lo stesso tipo di controversie non è atta a favorire la certezza del diritto e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'insieme dei territori che costituiscono la Comunità. Pertanto, le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate in modo che il giudice adito non sia indotto a dichiararsi competente a statuire su talune domande, ma incompetente a conoscere di altre domande, pure molto affini. Il rispetto degli scopi e dello spirito della Convenzione esige inoltre un'interpretazione dell'art. 5 della stessa che consenta al giudice nazionale di pronunziarsi sulla propria competenza senza dover procedere all'esame del merito della causa.
- 18 Per questi motivi, la seconda questione dev'essere risolta nel senso che il fatto che l'obbligazione controversa derivi direttamente dall'adesione oppure ad un tempo da questa e da una delibera di un organo dell'associazione non ha alcuna influenza sull'applicazione dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione ad una causa relativa alla suddetta obbligazione.

## Sulle spese

- 19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, dal Governo italiano e dalla Repubblica federale di Germania, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottoposte dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenza 15 gennaio 1982, dichiara:

- 1° Le obbligazioni aventi ad oggetto il versamento di una somma di denaro e che hanno il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente fra un'associazione ed i suoi membri rientrano nella «materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, punto 1°, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- 2° È indifferente, in proposito, che le obbligazioni di cui trattasi derivino direttamente dall'adesione o ad un tempo da questa e da una o più delibere adottate da organi dell'associazione.

Mertens de Wilmars

O'Keeffe

Everling

Bosco

Koopmans

Bahlmann

Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 marzo 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars